



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33010 - Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto - Piazza Indipendenza n. 1

Cod. Fisc. 00461990301 - Tel. 577311 - Fax 570196

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI DI CHITARRA MODERNA PER GIOVANI. ANNI 2016-2018. CIG Z4D1B852B2

Sommario

1.	PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA	3
2.	SOGGETTI INVITATI ALLA GARA.....	3
3.	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	3
4.	PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	5
5.	CHIARIMENTI.....	5
6.	COMUNICAZIONI.....	5
7.	SUBAPPALTO	5
8.	ULTERIORI DISPOSIZIONI	5
9.	CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE	6
10.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.....	6
11.	CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	7
12.	CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICO – ORGANIZZATIVA”.....	10
13.	CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”.....	10
14.	MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	11
15.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	11
16.	OPERAZIONI DI GARA	12
17.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	14
18.	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA SENZA POSSIBILITÀ DI SOCCORSO ISTRUTTORIO, DI IRREGOLARITÀ ESSENZIALI NON SANABILI E DI INAMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE	14
19.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	16
20.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16

Premesse

Il presente disciplinare, allegato all'avviso esplorativo per manifestazione d'interesse di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative all'avviso medesimo relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Area Sociale del Comune di Tavagnacco, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI DI CHITARRA MODERNA PER GIOVANI. ANNI 2016-2018.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 580 del 20.10.2016 del Responsabile dell'Area Sociale e avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, Codice), mediante Procedura negoziata, tra gli operatori economici invitati ai sensi del punto 2 dell'avviso esplorativo.

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma, 2 del Codice.

L'avviso esplorativo è stato pubblicato sul profilo del committente <http://www.comune.tavagnacco.ud.it>.

Il luogo di svolgimento dei servizi è il territorio del Comune di Tavagnacco.

CIG Z4D1B852B2

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice, è il Responsabile dell'Area Sociale, Bortoli dott.ssa Daniela – tel. 0432/577375 e - mail: sociale@comune.tavagnacco.ud.it
PEC:tavagnacco@postemailcertificata.it.

La documentazione di gara è composta dall'Avviso esplorativo corredato dai seguenti allegati:

- A. Disciplinare di gara e relativi allegati;
- B. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
- C. Modello manifestazione d'interesse;

oltre che dal Modello di lettera d'invito.

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

- 1.1 L'appalto si compone delle seguenti prestazioni che rientrano nell'Allegato IX del Codice, riferimento CPV n. 92000000-1 "Servizi ricreativi, culturali e sportivi".
- 1.2 Il valore complessivo presunto dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 18.500,00, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza.
- 1.3 Ai fini di quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del Codice e ss.mm.ii., si comunica che l'intero servizio è prestazione di tipo principale.
- 1.4 **L'importo a base di gara** soggetto a ribasso ammonta ad **€ 18.500,00** di cui oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 ed IVA esclusa.
- 1.5 L'appalto è finanziato parte con fondi propri di bilancio e parte con una quota di compartecipazione ai costi a carico di ciascun ragazzo/ragazza frequentante.
- 1.6 I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.
- 1.7 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 09.11.2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

2. Soggetti invitati alla gara

- 2.1 Saranno invitati alla gara, come specificato nel punto 2 dell'avviso esplorativo, gli operatori economici, di cui all'art. 45, comma 1 e 2, Codice e più in generale i soggetti che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera p del Codice, offrano sul mercato la prestazione di servizi, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 48 del Codice, dotati dei necessari requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge, nonché abbiano manifestato interesse a partecipare nel termine fissato.
- 2.2 L'elenco degli operatori economici che saranno invitati a gara sarà mantenuto riservato fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 2.3 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1 Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione alla gara, il possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dei seguenti requisiti:

A) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui:

- all'art. 80 del Codice;
- all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- all'art. 13 del d.l.223/2006 convertito in l. n. 248/2006 e ss.mm.ii..

B) dell'iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice.

C) di capacità economica e finanziaria: fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (come risulta dalle dichiarazioni annuali IVA) superiore ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio e **fatturato specifico** per servizi di organizzazione di corsi di musica riferito agli ultimi tre esercizi finanziari pari ad almeno € 21.000,00 (euro ventunmila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio.

Al riguardo si precisa che per gli esercizi finanziari s'intendono quelli per i quali è scaduto, alla data ultima del termine per la presentazione delle offerte, il termine di legge per il deposito dei bilanci (per le società di capitali) o la presentazione della documentazione fiscale (per le ditte individuali, società di persone e consorzi).

Solo se il concorrente non è grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze di cui sopra può provare ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, la propria capacità economica e finanziaria attraverso qualunque altro documento di cui comunque la Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutarne l'idoneità.

D) di capacità tecnica e professionale: svolgimento negli ultimi tre anni (dal 01.09.2013 al 31.08.2016) e con buon esito, a favore di enti pubblici o privati, di corsi di strumento musicale per gruppi di almeno due giovani di età compresa tra i 10 e i 25 anni per una durata di almeno sei mesi all'anno. Il concorrente dovrà indicare il soggetto committente, la durata degli affidamenti, il numero di gruppi di corso e il numero medio di partecipanti per ciascun gruppo.

S'intende diretta la realizzazione delle attività effettuata come impresa singola, come membro di un raggruppamento di concorrenti o come consorziato indicato quale esecutore dell'appalto da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) o c) del Codice.

E) (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001) essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 03.05.2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

Si precisa che in caso partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice il requisito devono essere posseduti da ogni da ogni componente dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e), f) (se partecipanti alla presente procedura di gara), e g) del Codice.

3.2 Si precisa inoltre che in caso partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui alle precedenti lettere C e D devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 2 del Codice.

Si precisa che, in caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di cui alle precedenti lettere da A a E devono essere posseduti e comprovati da ogni da ogni componente dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e), f) (se partecipanti alla presente procedura di gara), e g) del Codice.

3.3 In caso partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 e comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice, il servizio dev'essere eseguito dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese nelle parti indicate nel modello 2 fermo restando che il servizio deve essere assunto per intero.

3.4 Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere C) e D) i concorrenti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 89 del Codice anche per integrare i requisiti da essi posseduti. I concorrenti potranno avvalersi di più imprese ausiliarie anche per lo stesso requisito.

3.5 Non è consentito che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, fatto salvo il caso in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliaria sia il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato.

3.6 Le imprese in stato di fallimento il cui curatore sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono partecipare alla procedura di affidamento senza necessità di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo che ciò non sia stato previsto dal Giudice delegato o dall'ANAC ai sensi dell'art. 110 del Codice.

3.7 Si ricorda che, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quinto comma (già quarto comma), lettera b) del predetto art. 186 bis del R.D. 267/1942, se necessaria, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento che dev'essere però in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione propria e per svolgere la funzione di ausiliario.

3.8 Le disposizioni di cui al comma precedente per la partecipazione delle imprese in concordato con continuità aziendale si applicano anche alle imprese in fallimento autorizzate alla partecipazione alla gara.

3.9 Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti che, a norma di quanto indicato nel prosieguo del disciplinare di gara, consentono la riduzione della garanzia provvisoria.

3.10 I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipulazione del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

3.11 E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

3.12 I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione alla gara (mod. 1), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

3.13 Nel caso in cui un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) o c) del Codice non abbia indicato nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati concorre, vige la presunzione secondo la

quale in consorzio stia concorrendo per se stesso, potendo eseguire direttamente le prestazioni dell'appalto.

- 3.14 I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del Codice sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione alla gara (mod. 1), le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente appalto. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.
- 3.15 Con riferimento all'art. 48, comma 9 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo.

4. Presa visione della documentazione di gara

- 4.1 Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sul sito internet <http://www.comune.tavagnacco.ud.it> per il tempo di durata della pubblicazione dell'avviso esplorativo. Sarà onere di ciascun operatore economico consultare il sito ed acquisire tutte le informazioni sostanziali e utili alla stesura dell'offerta.
- 4.2 Successivamente a tale periodo, la documentazione sarà trasmessa a ciascun operatore economico invitato a gara unitamente alla lettera d'invito.

5. Chiarimenti

- 5.1 È possibile ricevere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrarsi al Responsabile del Procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata tavagnacco@postemailcertificata.it, almeno tre giorni lavorativi (N.B. il sabato è da considerarsi non lavorativo) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine.
- 5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno comunque trasmesse tempestivamente in forma anonima a tutti gli operatori economici invitati, unitamente ai quesiti, a mezzo PEC.

6. Comunicazioni

- 6.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune di Tavagnacco e gli operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo PEC, indicato dai concorrenti. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati all'ufficio: diversamente il Comune di Tavagnacco declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 6.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 6.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'operatore economico concorrente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7. Subappalto

- 7.1 Il subappalto è vietato per esigenze di continuità didattica.

8. Ulteriori disposizioni

- 8.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- 8.2 E' facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea ai sensi dell'art. 96 del Codice, in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. In tali circostanze i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.
- 8.3 La Stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l'interesse specifico, di non effettuare l'aggiudicazione. Anche in tale circostanza i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.
- 8.4 La presentazione dell'offerta vincolerà l'operatore economico concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel presente disciplinare di gara per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dal Comune di Tavagnacco e comunicate a mezzo PEC.
- 8.5 Fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela, i casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni naturali e consecutivi decorrente dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e tuttavia non prima del decorso del periodo di "stand still", qualora applicabile. Le spese contrattuali sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto.

- 8.6 La stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza in formato digitale ed è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 8.7 La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare e degli altri documenti di gara.
- 8.8 L'operatore economico individuato come miglior offerente sarà invitato a presentare entro 5 giorni, naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, la seguente documentazione:
- cauzione definitiva in originale, a norma dall'art. 103 del Codice;
 - comunicazione ai sensi della l. 136/2010 e ss.mm.ii. inerente il conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, con lo scopo di definire la tracciabilità dei flussi finanziari, qualora non presentata in sede di gara;
 - eventuale copia autentica della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai fini del beneficio della riduzione della cauzione definitiva e/o eventuali diversi e/o ulteriori documenti nel caso in cui l'operatore economico benefici delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 diverse da quella citata;
 - SOLO PER gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2 lettere d) e) e g) del Codice non costituiti: il mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, in originale o copia autentica ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- 8.9 L'aggiudicazione sarà revocata e il servizio sarà affidato all'operatore economico che segue in graduatoria, fatto salvo, a favore dell'Amministrazione comunale, il risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara ovvero nel caso in cui la documentazione richiesta ai fini della sottoscrizione del contratto non venga prodotta dalla ditta aggiudicataria entro il termine di cui al precedente punto 8.8 ovvero sia carente o irregolare.

9. Cauzioni e garanzie richieste

9.1 L'importo della cauzione definitiva, di cui al precedente paragrafo 8.8, può essere ridotto nei casi e in base alle percentuali di cui all'art. 103 comma 7 del Codice.

9.2 Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle medesime certificazioni;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice siano possedute dal consorzio.

10. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

10.1 Gli operatori economici concorrenti devono far pervenire, pena l'esclusione, esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Tavagnacco – P.zza Indipendenza n. 1 - 33010 TAVAGNACCO – Fraz. Feletto Umberto (Ud), entro il termine perentorio delle ore del giorno, mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, un unico plico recante all'esterno la denominazione o ragione sociale del concorrente, il relativo indirizzo, recapito telefonico, partita IVA (in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti del RTI) nonché la seguente dicitura: "NON APRIRE – Contiene offerta relativa alla gara per l'affidamento DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI DI CHITARRA MODERNA PER GIOVANI. ANNI 2016-2018. CIG Z4D1B852B2 - Scadenza ore" Il plico sopra citato dovrà contenere le seguenti buste distinte:

- Busta A - Documentazione amministrativa
- Busta B - Offerta tecnico - organizzativa
- Busta C - Offerta economica

10.2 Il plico e le buste A, B e C devono, a pena di esclusione, essere idoneamente chiusi in modo da assicurare la segretezza dell'offerta nonché l'immodificabilità della documentazione all'interno contenuta.

10.3 La consegna della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa ogni responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi di qualsivoglia natura ovvero per qualsivoglia altro motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio e all'indirizzo sopra indicati.

- 10.4 La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa e dall'offerta tecnico - organizzativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **sarà causa di esclusione**.
- 10.5 Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

11. **Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"**

11.1 La busta "A" sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura, "Documentazione amministrativa" e riportare l'indicazione del mittente (in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti dell'RTI) deve contenere i seguenti documenti:

A1) domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo, preferibilmente redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 1). Nella domanda di partecipazione l'operatore economico concorrente chiede di partecipare alla gara di appalto e, **pena l'esclusione**:

- 1 dichiara di conoscere tutte le condizioni e obblighi previsti nel Capitolato Speciale e negli altri documenti di gara e di accettarli senza riserve o eccezioni alcuna;
- 2 dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, della natura dell'affidamento, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione dell'offerta di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi previsti nel Capitolato Speciale e negli altri documenti di gara nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione;
- 3 dichiara di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'affidamento, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- 4 dichiara di mantenere ferma ed irrevocabile l'offerta presentata per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione;
- 5 dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione è resa;
- 6 approva e sottoscrive specificamente, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., le clausole vessatorie riportate nei seguenti articoli del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale:
 - ✓ Art. 9 VARIAZIONI
 - ✓ Art. 11 PENALI
 - ✓ Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
 - ✓ Art. 13 CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE
 - ✓ Art. 15 RECESSO
 - ✓ Art. 16 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La domanda di partecipazione alla gara dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'operatore economico, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- nel caso di raggruppamento già costituito, dall'operatore economico mandatario per conto di tutti i soggetti raggruppati;
- nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo;
- nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;
- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del Codice dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- a. deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del Codice;
- b. *nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice* deve indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e la parte del servizio che eseguirà;
- c. *nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice* deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico e per ciascuna impresa che lo compone la qualità di mandante o mandataria e la parte del servizio che eseguirà;
- d. nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del Codice già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;
- e. nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del d Codice non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;
- f. nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice deve indicare:
 - la tipologia di rete d'impres (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza);
 - la compagine di imprese retiste che partecipa alla presente gara e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e la parte del servizio che eseguirà;
 - il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione (N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A6) per la necessità di allegare il contratto di rete);
- g. nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice e ss.mm.ii., deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

Nella determinazione della modalità di partecipazione alla gara i concorrenti devono tenere presenti le prescrizioni e le incompatibilità riportate al precedente paragrafo 3 (Condizioni di partecipazione).

A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'operatore economico redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 2), con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta la situazione dell'operatore economico in conformità alle dichiarazioni previste dallo stesso modello 2, che qui si intendono integralmente richiamate e riportate.

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice e ss.mm.ii..

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'operatore economico (mod. 2) sono comprese:

- le dichiarazioni relative ai dati identificativi dell'impresa, ai recapiti, alla sede legale e alle ulteriori sedi che si trovano in altri Paesi;
- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
- le dichiarazioni sulle persone che rivestono ruoli e cariche rilevanti ai fini della determinazione dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le dichiarazioni sul possesso delle autorizzazioni possedute dall'impresa per la partecipazione alla gara nel caso di presenza di sedi in Paesi delle c.d. Black List.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 16) del mod. 2 "dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'operatore economico", si ricorda che s'intendono cessati nell'anno antecedente la data della lettera d'invito anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, titolare incluso, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, di membro dell'organo di revisione, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione.

Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

A3) Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, rende le informazioni sull'operatore economico, attesta l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 ed i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa in conformità alle dichiarazioni previste dal modello 3 allegato al presente disciplinare, che qui s'intendono integralmente richiamate e riportate.

La dichiarazione va presentata, **a pena esclusione**, da.

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 lett. d) del R.D. 16.03.1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A5) Per i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere C) e/o D) del precedente paragrafo 3 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del Codice):

- **A pena di esclusione, Dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria: resa** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 6)

- **A pena di esclusione**, Per i concorrenti che debbano, per disposizione del Giudice o dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento di altro soggetto a causa della presenza di procedure concorsuali, **dichiarazione dell'impresa ausiliaria**, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 7) sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta. La dichiarazione per l'avvalimento di altro soggetto nel caso di procedura concorsuale (mod.7), deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
- **A pena di esclusione, contratto**, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

N.B. si ricorda che l'impresa che ricorre all'avvalimento deve rispondere "sì" alla domanda del riquadro "c" parte II del mod. 3.

Si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3).

A6) solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, **il contratto di rete in copia autentica.**

A7) Dichiarazione, a solo titolo collaborativo, preferibilmente redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 8) con la quale l'operatore economico concorrente:

- ✓ attesta l'insussistenza nell'ambito dei documenti presentati in sede di selezione di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice;
- oppure**
- ✓ specifica (indica documento, n. pag., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione) quali sono le informazioni presenti nei documenti di selezione, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice;
- ✓ indica le motivazioni che consentono di sottrarre tali informazioni all'accesso;
- ✓ allega i documenti che comprovano quanto dichiarato.

12. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnico – organizzativa"

12.1 La busta "B" sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura "Offerta tecnico – organizzativa" e riportare l'indicazione del mittente (in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti dell'RTI), deve contenere:

- Offerta tecnico – organizzativa, redatte secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 4)
L'offerta tecnico – organizzativa dev'essere comunque redatta in modo sintetico e sufficientemente chiaro e completo al fine di facilitarne la valutazione.

12.2 Tutti i dati riportati nella documentazione di cui ai precedenti punti dovranno essere redatti e predisposti in modo tale da non esplicitare elementi dell'offerta economica, **a pena di esclusione.**

12.3 L'offerta tecnico – organizzativa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti che devono sottoscrivere la domanda di partecipazione come indicato nel paragrafo 11 del presente disciplinare.

13. Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

A) Offerta economica, in regola con l'imposta di bollo e redatta preferibilmente in conformità ad uno dei modelli allegati (modelli Busta C "Offerta Economica"). L'offerta dovrà indicare:

1. il ribasso percentuale da applicarsi all'importo a base di gara pari a complessivi € 18.500,00 (al netto degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza pari a € 0,00, non soggetti a ribasso, IVA esclusa);
2. l'importo complessivo offerto (al netto degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza pari a € 0,00, non soggetti a ribasso, IVA esclusa);
3. il costo della sicurezza propria dell'operatore economico offerente relativo servizi oggetto dell'affidamento (IVA esclusa).

A solo titolo collaborativo, potrà fornire:

B) prospetto illustrativo delle singole voci di costo (v. ALLEGATO A del modello C offerta economica) che concorrono a formare il prezzo offerto con evidenziati:

- il costo contrattuale del lavoro corrispondente ai profili degli operatori impiegati, così come indicato nelle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle agevolazioni fiscali locali e/o delle previsioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello e l'indicazione (vedi Allegato B del modello Busta C offerta economica):
 - delle singole voci di spesa, per ogni categoria e livello del personale impiegato;
 - del numero delle ore suddiviso per categoria e livello dei dipendenti impiegati (v. riga 24 della tabella allegata al modello di offerta economica);
 - del CCNL applicato;
- il costo della sicurezza propria dell'operatore economico relativo ai servizi oggetto dell'affidamento con l'indicazione analitica delle singole voci di spesa (da redigersi su modello libero intitolato "Riepilogo analitico delle singole voci di spesa per la sicurezza sul luogo di lavoro");
- l'importo delle spese per collaborazioni esterne;
- l'importo delle spese generali (spese assicurative, utenze, cancelleria, materiali, ecc.);
- utile di impresa.

Il suddetto **prospetto illustrativo delle singole voci di costo** sarà utilizzato dall'Amministrazione Comunale per verificare la sostenibilità economica dell'offerta ossia l'attendibilità e la sua concreta attuabilità e ne costituirà un documento di supporto nella valutazione della congruità della stessa. Non riscontrandosi la sostenibilità economica dell'offerta, l'operatore economico offerente sarà escluso dalla gara. Il **prospetto illustrativo delle singole voci di costo** non si configura come documento intangibile e immodificabile, ma al pari delle giustificazioni preventive e delle giustificazioni presentate in sede di verifica di anomalia dell'offerta è suscettibile di "specificazioni, chiarimenti, limitate integrazioni ed aggiustamenti", "ritenendo il valore del contraddittorio e delle giustificazioni quali mezzi utili per sviluppare l'indagine con piena cognizione di causa."

C) A solo titolo collaborativo, **giustificazioni** di cui all'art. 97, comma 4, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, chiuse in una busta recante all'esterno la dicitura "**Busta C - Giustificazioni dell'offerta**".

L'offerta economica deve essere **sottoscritta dall'operatore/operatori economici che presenta/presentano l'istanza di partecipazione.**

14. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

14.1 Nella presente gara si applicano gli art. 80, 83 86 E 87 del Codice e ss.mm.ii.. Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e organizzativa, come la legittimazione alla sottoscrizione delle dichiarazioni e delle offerte devono essere comprovati solo dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario. A tal fine si precisa che per la comprova dei requisiti di qualificazione saranno richiesti i seguenti documenti:

Requisito	
capacità economica e finanziaria	Dichiarazioni IVA o bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa degli ultimi tre esercizi con il partitario specifico riferito a servizi di organizzazione di corsi di musica
capacità tecnica e organizzativa	attestati di regolare esecuzione, qualora i corsi siano stati organizzati a favore di enti privati. Nel caso i corsi siano stati resi a favore di Enti pubblici, si provvederà d'ufficio ad acquisire presso ciascun ente pubblico beneficiario del servizio, la documentazione attestante lo svolgimento del servizio stesso.

15. Criterio di aggiudicazione

15.1 La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 comma 2 del Codice con la seguente formula:

$$P_{tot} = P_{to} + P_{Ci}$$

Dove:

P_{tot} è il punteggio complessivo assegnato

P_{to} è il punteggio totale attribuito per gli elementi di valutazione tecnico – organizzativi utilizzando la seguente formula: $P_{to} = P_{Ai} + P_{Bi}$

dove

P_{Ai} è il punteggio attribuito per l'articolazione del servizio e organizzazione della formazione dei gruppi

P_{Bi} è il punteggio attribuito per l'elemento Proposte aggiuntive/integrative e/o migliorative

P_{Ci} è il punteggio attribuito per l'elemento Prezzo

15.2 L'Appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

15.3 Ai fini dell'attribuzione dei punteggi si applicheranno i seguenti metodi:

	elementi di valutazione tecnico – organizzativi	Natura	metodo
A	Articolazione del servizio e organizzazione della formazione dei gruppi	qualitativa	Coefficiente assegnato dalla Commissione
B	Proposte aggiuntive/integrative e/o migliorative	qualitativa	Coefficiente assegnato dalla Commissione

	elemento di valutazione economica	Natura	metodo
C	Prezzo	quantitativa	Proporzionale inversa

La Commissione di aggiudicazione procederà all'attribuzione dei coefficienti di cui agli elementi di valutazione tecnico – organizzativi e all'elemento di valutazione economica secondo quanto specificato nell'allegato A del presente disciplinare di gara.

Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, i valori saranno approssimati alla seconda cifra decimale, in eccesso se la quarta cifra è compresa tra 5 e 9, in difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra 1 e 4.

La Commissione di aggiudicazione potrà chiedere chiarimenti in merito alle offerte tecnico - organizzative presentate; qualora i chiarimenti non venissero forniti entro due giorni dalla richiesta, non sarà presa in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la parte relativa all'offerta tecnica di dubbia o incerta interpretazione.

L'offerta tecnico - organizzativa che non ottemperi a quanto previsto nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e che non risponda ai requisiti minimi prescritti, non potrà essere ammessa alle successive fasi della gara.

Al fine di ristabilire l'equilibrio fra il punteggio complessivo attribuito per gli elementi di valutazione tecnico – organizzativi (Pto) e l'elemento di valutazione economica (PCi), se nessuno dei concorrenti avrà ottenuto il previsto punteggio massimo complessivo di 80 per l'offerta tecnico – organizzativa, si procederà alla riparametrazione della valutazione totale per ciascuna offerta tecnico - organizzativa attribuendo alla migliore offerta tecnico – organizzativa il punteggio massimo di 80 ed un punteggio proporzionale a tutte le altre offerte tecnico – organizzative.

15.4 **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative, con riserve o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15.5 In caso di contrasto tra il ribasso percentuale offerto e l'importo complessivo offerto indicato in cifre e in lettere, purché questi ultimi siano tra di loro coerenti, si terrà conto dell'importo complessivo offerto ed il ribasso percentuale unico offerto sarà corretto d'Ufficio.

15.6 In caso di contrasto tra l'importo complessivo offerto indicato in cifre con quello indicato in lettere, si terrà conto del ribasso percentuale, purché coerente con l'importo indicato in cifre ovvero con quello indicato in lettere, e l'offerta non coerente con il ribasso complessivo sarà corretto d'Ufficio.

15.7 Qualora né l'importo complessivo offerto indicato in cifre né l'importo complessivo offerto indicato in lettere né il ribasso percentuale unico offerto siano tra loro coerenti, al fine della determinazione del prezzo offerto si vedrà quale importo è coerente con il prospetto illustrativo delle voci di costo e gli altri importi saranno corretti d'ufficio.

15.8 Qualora nessuna cifra sia coerente con le altre o con il prospetto illustrativo, l'offerta sarà considerata indeterminata e indeterminabile.

16. Operazioni di gara

16.1 Le operazioni di consultazione saranno espletate nelle seguenti fasi:

1^ Fase – Ammissione alla gara

Alle ore del giorno, in seduta pubblica il Responsabile dell'Area Sociale, o suo sostituto, in presenza di due testimoni dipendenti comunali di cui uno fungerà da verbalizzante, si procederà alle operazioni di seguito indicate:

- Verifica del ricevimento dei plichi e delle istanze di partecipazione entro il termine sopra stabilito;
- verifica della regolarità dei plichi;
- verifica della presenza e della regolarità delle buste A, B e C contenute nei plichi;
- apertura delle Buste A "Documentazione Amministrativa";

- verifica della documentazione amministrativa presentata da ciascun operatore economico concorrente;
- ammissione dei concorrenti alla gara;
- esclusione dei concorrenti dalla consultazione nei casi previsti dal presente disciplinare e dalla normativa vigente.

Qualora, in esito alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi, esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili, ma che a giudizio del Responsabile dell'Area Sociale, o suo sostituto, siano incorsi in carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, queste potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice e la seduta per la valutazione della documentazione amministrativa sarà sospesa per il tempo necessario a concludere la procedura relativa al soccorso istruttorio.

Le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono descritte al successivo paragrafo 19.

Inoltre, il Responsabile dell'Area Sociale, o suo sostituto, procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo paragrafo 18 – “motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte”.

L'esclusione dalla consultazione ed i relativi motivi saranno riportati nei relativi verbali di consultazione e successivamente notificati ai diretti interessati entro i termini di legge.

2^ Fase - Valutazioni tecniche e attribuzioni punteggi

Per la Commissione di aggiudicazione trova applicazione l'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In data e ora da stabilirsi, che saranno rese note mediante PEC ovvero mediante altro mezzo idoneo, in seduta pubblica la Commissione di aggiudicazione all'uopo nominata, eventualmente coadiuvata da un dipendente comunale che fungerà da segretario verbalizzante, procederà all'apertura delle buste dei soggetti ammessi nella fase precedente, denominate “offerta tecnico - organizzativa”, e verificherà la presenza dei documenti richiesti. Concluse tali operazioni, la Commissione di aggiudicazione, procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecnico - organizzative presentate dai soggetti ammessi e all'assegnazione dei relativi punteggi.

Qualora si rendesse necessario, la Commissione di aggiudicazione richiederà chiarimenti e/o integrazioni documentali.

3^ Fase – Lettura punteggi offerte tecniche ed esclusioni

In seduta pubblica, le cui data e ora saranno rese note mediante PEC ovvero mediante altro mezzo idoneo, il Responsabile dell'Area Sociale, o suo sostituto, procederà come segue:

- darà lettura dei punteggi tecnici-organizzativi assegnati dalla Commissione di aggiudicazione;
- comunicherà l'esclusione dei concorrenti che non abbiano presentato “offerte tecnico - organizzative” valide.

4^ Fase – Aperture offerte economiche

In seduta pubblica, le cui data e ora saranno rese note mediante PEC ovvero mediante altro mezzo idoneo, la Commissione di aggiudicazione di cui sopra procederà come segue:

- apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti che hanno presentato offerte tecniche valide;
- assegnazione del punteggio riferito al criterio di valutazione “Prezzo”;
- somma per ciascun concorrente del punteggio eventualmente riparametrato ottenuto dall'offerta tecnico – organizzativa presentata con il punteggio ottenuto dall'offerta economica presentata;
- formulazione della graduatoria provvisoria;
- individuazione di eventuali offerte anomale;
- trasmissione degli atti al Responsabile dell'Area Sociale per gli adempimenti conseguenti.

5^ Fase – Verifica anomalia, esclusioni

Il Responsabile dell'Area Sociale, o suo sostituto, procederà come segue:

- verifica delle eventuali anomalie delle offerte con apertura delle **Buste C - Giustificazioni dell'offerta** se presenti ed eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali;
- verifica delle situazioni di controllo se necessaria;
- esclusione degli operatori economici per i quali è stata verificata l'anomalia dell'offerta e/o l'imputabilità ad un unico centro decisionale dell'offerta.

6^ Fase – Anomalia, esclusioni e formulazione graduatoria

In seduta pubblica, le cui data e ora saranno rese note mediante PEC ovvero mediante altro mezzo idoneo, il Responsabile dell'Area Sociale, o suo sostituto, procederà come segue:

- dichiara l'anomalia delle offerte, che al termine del procedimento di verifica, sono risultate non congrue;
- riformula la graduatoria provvisoria o conferma quella precedente;
- propone l'aggiudicazione a favore della migliore offerta risultata congrua.

16.2 Chiunque può assistere alle sedute pubbliche, ma soltanto i rappresentanti legali dei concorrenti, ovvero i loro delegati e/o rappresentanti muniti di delega o procura speciale notarile (comunque non più di un delegato/rappresentante per concorrente), hanno diritto di parola e di chiedere l'inserimento di dichiarazioni a verbale. Coloro che interverranno in rappresentanza dei concorrenti dovranno presentarsi nei giorni e agli orari previsti per le sedute, muniti di delega o procura speciale e di documento di identità.

16.3 Delle sopra citate operazioni sarà redatto verbale, che unitamente a tutti gli atti e documenti di gara, sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Sociale per l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione.

16.4 Si precisa che tutte le attività proposte in sede di offerta tecnico - organizzativa dovranno poi, in caso di aggiudicazione, essere effettivamente realizzate, salvo il caso in cui siano previste in alternativa ad altre.

17. Verifica di anomalia delle offerte

17.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.

17.2 La stazione appaltante richiederà all'offerente, con le modalità di cui al precedente paragrafo 6, di presentare le giustificazioni, qualora non già inserite a titolo collaborativo nella busta C "Offerta economica", chiuse all'interno di una busta denominata "giustificazioni dell'offerta" di cui al precedente paragrafo 13 lett. C; con tale richiesta, la stazione appaltante indica le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invita l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.

17.3 All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. Queste, a pena di esclusione, dovranno pervenire, a mezzo PEC. Il recapito tempestivo delle giustificazioni è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa Stazione Appaltante esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora non giungessero a destinazione in tempo utile. A corredo delle giustificazioni, il concorrente, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a) del Codice e ss.mm.ii., potrà allegare l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con le giustificazioni stesse costituiscano segreti tecnici o commerciali.

17.4 La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi l'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite.

17.5 La stazione appaltante può escludere l'offerta qualora l'operatore economico concorrente non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito.

17.6 La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni, risulta nel suo complesso inaffidabile.

17.7 Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice.

18. Motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte

18.1 Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- l'associazione in partecipazione;
- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice;
- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto verranno esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 c.p.;

- il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
 - il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
 - il mancato ricorso, in caso di avvalimento ad un operatore economico, che non s'impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si precisa che tale impegno deve sussistere sia nel caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico – finanziario sia nel caso di ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 110 del Codice;
 - il fatto che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
 - nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedura concorsuale sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
 - il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti indicati al precedente paragrafo 3;
 - il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica.
- 18.2 Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del Codice:
- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
 - la mancata chiusura del plico e delle buste A) B) e C) in modo da assicurare la segretezza dell'offerta nonché l'immodificabilità della documentazione all'interno contenuta;
 - la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto dal Responsabile dell'Area Sociale, o suo sostituto, al concorrente per il riconoscimento di tale busta;
 - il mancato inserimento dell'offerta tecnico - organizzativa e dell'offerta economica in buste separate, all'interno del plico esterno generale;
 - l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
 - in caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
 - in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
 - la presentazione dell'offerta tecnico - organizzativa non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto previsto dal precedente paragrafo 12;
 - l'integrale mancata presentazione dell'offerta tecnico - organizzativa fermo restando che l'offerta tecnico - organizzativa incompleta di alcuni suoi punti sarà valutata per il contenuto presente, sempre che rispetti i contenuti minimi richiesti dal capitolato;
 - la presentazione dell'offerta economica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto previsto dal precedente paragrafo 13;
 - la mancata presentazione dell'offerta economica;
 - la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione del ribasso percentuale richiesto o dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterrebbe per l'esecuzione del servizio;
 - il fatto che l'offerta tecnico - organizzativa e/o l'offerta economica presenti/no correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su aspetti tali che la rendano indefinita;
 - la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
 - il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dal Responsabile dell'Area Sociale, o suo sostituto, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del disciplinare di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
 - il mancato pagamento nei termini stabiliti nella richiesta di regolarizzazione, della sanzione dovuta in caso di ricorso al soccorso istruttorio;
 - la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 11, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione

alla gara di cui al punto A1) del predetto paragrafo 11, salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata.

- 18.3 La mancata dichiarazione delle parti del servizio assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, e comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice fermo restando che le parti di assunzione del servizio già dichiarate non potranno essere modificate.
- 18.4 Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice vigendo, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui al paragrafo 3 punto 12 del presente disciplinare.
- 18.5 Sono considerate inammissibili le offerte:
- che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
 - in relazione alle quali il Responsabile dell'Area Sociale, o suo sostituto, ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - che l'amministrazione di aggiudicazione ha giudicato anormalmente basse;
 - che non hanno la qualificazione necessaria;
 - il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione di aggiudicazione a base di gara;
 - che siano incompatibili con il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
 - che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.
- 18.6 Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, saranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.
- 18.7 Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di PEC per le comunicazioni.

19. Soccorso istruttorio.

- 19.1 Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.
- 19.2 In particolare, salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 18, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda di partecipazione (mod.1), e/o della dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'operatore economico (mod. 2) e/o (mod. 3), obbligheranno il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 50,00.
- 19.3 In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine, perentorio di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. La sanzione è omnicomprensiva per tutte le irregolarità.
- 19.4 Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, sarà richiesta comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, ma non sarà applicata alcuna sanzione.
- 19.5 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (sia per le irregolarità essenziali che per quelle non essenziali), il concorrente sarà escluso dalla gara.
- 19.6 Le richieste saranno inviate via PEC all'indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati, oppure dalla visura presso la CCIAA.
- 19.7 Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

20. Trattamento dei dati personali

- 20.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti da tale legge con le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'accesso agli atti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco.

Allegato A

	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio	Determinazione del coefficiente
A	<p>Articolazione del servizio e organizzazione della formazione dei gruppi: Descrivere il ruolo e le funzioni di tutto il personale coinvolto e l'articolazione del servizio che s'intende offrire ed indicare come s'intende organizzare la formazione dei gruppi omogenei di giovani.</p> <p>Specificare in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i criteri che s'intendono seguire per valutare le competenze musicali dei giovani da adottare come base per la formazione dei gruppi; - come si prevede di organizzare i contatti con i genitori/giovani per la formazione dei gruppi omogenei; - come si intende conciliare età, competenze musicali ed affinità espressive nella formazione dei gruppi; - come si prevede di valorizzare specificatamente da un punto di vista musicale l'eventuale partecipazione dei giovani a pregresse edizioni del corso; - come si intende operare per coinvolgere attivamente i nuovi iscritti nelle attività socializzanti; - come si intende promuovere 	60	<p>Il punteggio da assegnare a ciascun concorrente sarà calcolato secondo la seguente formula: $PA_i = CA_i * 60$ dove PA_i è il punteggio assegnato all'offerta in esame CA_i è il coefficiente assegnato all'offerta in esame</p>	<p>Il coefficiente CA_i (compreso tra zero e uno) è assegnato dalla Commissione come segue:</p> <p>Coefficiente 0,0 = elemento non valutabile: l'elemento in esame risulta "non trattato/non presente";</p> <p>Coefficiente 0,1 = Giudizio pessimo: proposte e soluzioni organizzative inattuabili;</p> <p>Coefficiente 0,2 = Giudizio molto scarso: proposte e soluzioni che, pur essendo attuabili, contrastano con norme e disposizioni del capitolato e/o del progetto;</p> <p>Coefficiente 0,3 = Giudizio scarso: proposte e soluzioni confuse e/o contraddittorie;</p> <p>Coefficiente 0,4 = Giudizio insufficiente: proposte e soluzioni approssimative e che non soddisfano del tutto il capitolato e/o il progetto;</p> <p>Coefficiente 0,5 = Giudizio quasi sufficiente: proposte e soluzioni che, pur se articolate e puntuali, non soddisfano del tutto il capitolato e/o il progetto;</p> <p>Coefficiente 0,6 = Giudizio sufficiente: proposte e soluzioni che soddisfano il capitolato e il progetto;</p> <p>Coefficiente 0,7 = Giudizio discreto: proposte e soluzioni che soddisfano il capitolato e il progetto e sono particolarmente articolate e puntuali, sia dal punto di vista contenutistico che formale;</p> <p>Coefficiente 0,8 = Giudizio buono: proposte e soluzioni che soddisfano il capitolato e il progetto e sono particolarmente dettagliate e articolate, sia dal punto di vista contenutistico che formale, ed introducono metodologie operative che valorizzano specificatamente da un punto di vista musicale l'eventuale partecipazione dei giovani a pregresse edizioni del corso;</p> <p>Coefficiente 0,9 = Giudizio ottimo: proposte e soluzioni che, oltre ad essere particolarmente dettagliate ed articolate, sia dal punto di vista contenutistico che formale, e a soddisfare il capitolato e il progetto, introducono metodologie operative che, oltre a valorizzare specificatamente da un punto di vista musicale l'eventuale partecipazione dei giovani a pregresse edizioni del corso, prevedano una particolare attenzione nel coinvolgere attivamente i nuovi iscritti nelle attività socializzanti;</p> <p>Coefficiente 1,00 = Giudizio eccellente: proposte e soluzioni che, oltre ad essere particolarmente dettagliate ed articolate, sia dal punto di vista contenutistico che formale, e a soddisfare il capitolato e il progetto, introducono metodologie operative che valorizzano specificatamente da un punto di vista musicale l'eventuale partecipazione dei giovani a pregresse edizioni del corso, prevedano una particolare attenzione nel coinvolgere attivamente i nuovi iscritti nelle attività socializzanti e</p>

	possibili ulteriori forme di aggregazione giovanile, anche autonoma, per realizzare l'obiettivo di costituire ed incentivare momenti di aggregazione tra i giovani.			promuovano possibili ulteriori forme di aggregazione giovanile, anche autonoma.
B	<p>Proposte aggiuntive/integrative e/o migliorative¹</p> <p>Descrivere eventuali servizi, interventi, attività aggiuntive integrative e/o migliorative a quelle richieste dal capitolato e dal progetto, precisando l'organizzazione per la realizzazione delle proposte, le modalità di realizzazione delle stesse ed i mezzi utilizzati. Le proposte devono essere diversificate nel tempo, prevedere delle alternative tra cui scegliere e garantire comunque i servizi oggetto del capitolato e del progetto.</p> <p>Specificare, inoltre, quali standard qualitativi si vogliono raggiungere e come tali proposte siano in grado di conferire valore aggiunto ai contenuti del servizio richiesto dal capitolato e dal progetto e come tale valore aggiunto sia misurabile, nonché eventualmente perché tali proposte siano innovative</p>	20	<p>Il punteggio da assegnare a ciascun concorrente sarà calcolato secondo la seguente formula: $PBi = CBi * 20$ dove PBi è il punteggio assegnato all'offerta in esame CBi è il coefficiente assegnato all'offerta in esame.</p>	<p>Il coefficiente CBi (compreso tra zero e uno) è assegnato dalla Commissione come segue: Coefficiente 0,0 = elemento non valutabile: l'elemento in esame risulta "non trattato/non presente"; Coefficiente 0,1 = Giudizio pessimo: proposte e soluzioni inattuabili Coefficiente 0,2 = Giudizio molto scarso: proposte e soluzioni che, pur essendo attuabili, non rispettano i contenuti del capitolato e/o del progetto; Coefficiente 0,3 = Giudizio scarso: proposte e soluzioni che, pur essendo attuabili ed astrattamente rispondenti alle finalità dichiarate nel capitolato, contrastano con il capitolato e/o con il progetto in uno o più contenuti; Coefficiente 0,4 = Giudizio insufficiente proposte e soluzioni confuse e/o contraddittorie o non diversificate nel tempo o che non prevedono alternative tra cui scegliere; Coefficiente 0,5 = Giudizio quasi sufficiente: proposte e soluzioni che pur rispettando i contenuti del capitolato e/o del progetto sono approssimative; Coefficiente 0,6 = Giudizio sufficiente: proposte e soluzioni puntuali ed articolate che introducono solo migliorie/integrazioni che riguardano aspetti di gestione indiretta del servizio, (intendendosi quale gestione indiretta quella non direttamente a contatto con gli iscritti ai corsi); Coefficiente 0,7 = Giudizio discreto: proposte e soluzioni puntuali ed articolate che vanno ad aumentare le occasioni di incontro solo tra i giovani iscritti ai corsi senza introdurre migliorie/integrazioni rispetto all'organizzazione diretta del servizio; Coefficiente 0,8= Giudizio buono: proposte e soluzioni che vanno ad aumentare le occasioni di incontro solo tra i giovani iscritti ai corsi e introducono migliorie/integrazioni rispetto all'organizzazione diretta del servizio; Coefficiente 0,9 = Giudizio ottimo: proposte e soluzioni che vanno ad aumentare le occasioni di incontro tra i giovani iscritti ai corsi e tra i giovani iscritti ai corsi ed i non iscritti e non introducono migliorie/integrazioni rispetto all'organizzazione diretta del servizio; Coefficiente 1,00 = Giudizio eccellente: proposte e soluzioni che vanno ad aumentare le occasioni di incontro tra i giovani iscritti ai corsi e tra i giovani iscritti ai</p>

¹ L'operatore economico s'impegna a realizzare, tali proposte secondo le modalità e tempi concordati con l'Amministrazione Comunale

				corsi ed i non iscritti e introducono migliorie/integrazioni rispetto all'organizzazione diretta del servizio.
	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio	Determinazione del coefficiente
C	Prezzo	20	<p>Il punteggio da assegnare a ciascuna offerta per il ribasso percentuale offerto sarà calcolato secondo la seguente formula: $PC_i = CC_i * 20$ dove PC_i è punteggio assegnato all'offerta in esame CC_i è il coefficiente assegnato all'offerta in esame</p>	<p>Il coefficiente CC_i (compreso tra zero e uno) è assegnato dalla Commissione con le seguenti formule: CC_i (per $A_i \leq Asoglia$) = $X * A_i / Asoglia$ CC_i (per $A_i > Asoglia$) = $X + (1,00 - X) * [A_i - Asoglia] / (Abest - Asoglia)$ dove: A_i = ribasso del concorrente in esame $Asoglia$ = media aritmetica dei ribassi proposti dai concorrenti $X = 0,80$ $Abest$ = miglior ribasso tra tutti quelli proposti dai concorrenti.</p> <p>In caso di contrasto tra il ribasso percentuale offerto ed il prezzo complessivo offerto prevarrà quello più vantaggioso per l'Amministrazione, purchè congruo e l'offerta sarà corretta d'Ufficio.</p>